

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA

FIERE PROMOZIONALI

FIERE COMMERCIALI

FIERE FILIERA CORTA

MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI

L.R. n. 18/2005

D.P.G.R. n. 50/R del 2006



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME**
PROVINCIA DI SIENA

Approvazione

Delibera Consiglio Comunale n. 39 del 18.06.2013



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

INDICE

**TITOLO I
FIERE PROMOZIONALI**

Legge Regione Toscana 18/2005 e D.P.R.G. 50/R del 02.11.2006

- ART. 1 Fiere Promozionali – Definizione
- ART. 2 Soggetti partecipanti
- ART. 3 Ubicazione
- ART. 4 Numero massimo di eventi
- ART. 5 Banchi e dimensioni delle strutture
- ART. 6 Organizzazione – Gestione – Disciplinare
- ART. 7 Provvedimento autorizzatorio
- ART. 8 Orari e prescrizioni
- ART. 9 Pulizia e riordino dell'area
- ART. 10 Vigilanza e sanzioni

**TITOLO II
FIERE COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA**

Legge Regione Toscana 28/2005 – Regolamento di attuazione D.P.G.R. 15/R del 1.4.2009

- ART. 11 Definizione e funzionamento delle fiere
- ART. 12 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere

**TITOLO III
FIERE DI FILIERA CORTA – MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI**

Decreto Ministro Politiche Agricole del 20.11.2007, Articolo 4 – comma 3

- ART. 13 Oggetto del disciplinare
- ART. 14 Soggetti partecipanti al mercato
- ART. 15 Regole a cui devono attenersi i produttori. Definizione del patto di trasparenza con il consumatore e la tracciabilità dei processi e dei prodotti
- ART. 16 Attività complementari
- ART. 17 Tempi di svolgimento
- ART. 18 Provvedimenti autorizzatori
- ART. 19 Vigilanza e sanzioni

TITOLO I

Fiere promozionali

Legge Regione Toscana 18/2005 e D.P.G.R. N. 50/R del 02/11/2006

ART. 1

Fiere promozionali – Definizione

Per fiera promozionale si intende la manifestazione indetta al fine di promuovere o valorizzare il Centro Storico, specifiche aree urbane, nonché attività culturali, economiche e sociali. La fiera promozionale ha come scopo prioritario quello di diffondere la conoscenza di alcune tipologie merceologiche o di prodotti nonché quello di sviluppare il settore delle creazioni artistiche e delle opere dell'ingegno, attribuendo la possibilità di partecipazione gratuita ai frequentatori del Centro Diurno Psichiatria (su richiesta Educatori Centro Diurno). Possono essere altresì autorizzate fiere promozionali a tema. Non possono essere autorizzate fiere con finalità commerciali. La manifestazione può svolgersi su aree pubbliche o private o in locali aventi destinazione urbanistica compatibile.

ART. 2

Soggetti partecipanti

Possono partecipare artigiani, artisti con le opere del proprio ingegno, compreso i frequentatori di Centri di recupero del territorio, quest'ultimi su richiesta degli educatori, hobbisti, produttori agricoli e commercianti in sede fissa con lo scopo prioritario di promuovere la propria attività. Non possono partecipare titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (ambulanti). Per quanto riguarda i produttori agricoli dovrà essere garantita la presenza di prodotti locali provenienti da aziende della zona. In tali occasioni i commercianti degli esercizi di vicinato presenti nella zona possono vendere nell'area dove si sta svolgendo la fiera promozionale.

Potranno altresì essere organizzate fiere a carattere agroalimentare al fine di promuovere i prodotti tipici nazionali.

Possono partecipare come espositori uno o più sponsor della iniziativa a condizione che non sia effettuata alcun tipo di vendita del bene esposto fino al limite massimo di tre espositori per manifestazione.

ART. 3

Ubicazione

Le fiere promozionali possono svolgersi nelle aree pubbliche o private di interesse pubblico, sotto individuate:

- Centro Storico;
- Piazza Italia (compreso area privata) e Viale Roma;
- area pedonale Viale Baccelli comunemente denominata la "Macerina";
- Viale della Libertà/Via della Valle loc. Mezzomiglio;
- Viale G. Di Vittorio tra Via Adige e Via Tagliamento;
- Parco piscine comunali e Parco Fucoli;
- Piazza Martiri Perugini

ART. 4

Numero massimo di eventi

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Centro Commerciale Naturale Unico e le categorie economiche rappresentate, presentano un programma degli eventi per l'anno successivo, che è approvato con atto della Giunta Comunale. Ogni anno potranno essere autorizzati n. 15 fiere promozionali, salvo ulteriori integrazioni richieste dal Centro Commerciale Naturale Unico ed approvate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5

Banchi e dimensioni delle strutture

Al fine di rendere omogeneo l'inserimento degli eventi nel contesto della città, dovranno essere preferibilmente montati banchi con gazebo. È fatta eccezione per i banchi adibiti a vendita di prodotti alimentari che necessitano di strumentazione nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Dovrà essere mantenuto comunque un livello estetico complessivamente decoroso.

ART. 6

Organizzazione – Gestione - Disciplinare

La fiera promozionale può essere gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento. È ammesso l'affidamento della organizzazione e gestione della fiera promozionale al Centro Commerciale Naturale o alle associazioni di categoria. È altresì consentito l'affidamento a comitati e associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituiti, che abbiano tra le loro finalità statutarie la valorizzazione e promozione economico-turistica del territorio. Dovranno comunque essere garantiti i requisiti di onorabilità degli organizzatori previsti dall'art. 5 della Legge Regione Toscana 31/01/2005, n. 18. Per ciascun tipo di manifestazione fieristica dovrà essere predisposto, a cura dell'organizzazione, un disciplinare contenente i requisiti soggettivi ed oggettivi, modalità di svolgimento della fiera, orari, schema di domanda di partecipazione, criteri per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili, indicazione del responsabile dell'evento, numero massimo di partecipanti, attività complementari di carattere culturale e ricreativo eventualmente previste, ecc.

ART. 7

Provvedimento autorizzatorio

L'Amministrazione Comunale autorizza lo svolgimento della fiera promozionale nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento entro il numero massimo per ciascun anno stabilito, saranno date precedenza alle fiere promozionali calendarizzate e inserite in una programmazione di eventi strutturata e ripetuta negli anni. L'organizzazione presenta la segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'art. 6 della Legge Regione Toscana 31/01/2005, n. 18.

ART. 8

Orari e prescrizioni

Dovranno essere rispettati gli orari previsti dal disciplinare della fiera. Per tutto l'orario di svolgimento della fiera dovrà essere garantita la presenza degli operatori partecipanti.

Dovrà essere presentata polizza fideiussoria o cauzione e polizza RC.

ART. 9

Pulizia e riordino dell'area

Al termine di ogni manifestazione fieristica l'organizzatore garantisce la perfetta pulizia, il riordino dell'area interessata dall'evento, avendo cura che sia effettuata la raccolta differenziata dei materiali, utilizzando anche gli appositi sacchi distribuiti dal Comune.

ART. 10

Vigilanza e sanzioni

Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regione Toscana 31/01/2005, n. 18, il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24/11/1981 n. 689 e ad introitare i proventi. La vigilanza e il controllo delle fiere promozionali spetta alla Polizia Municipale e può essere effettuata anche dagli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria delle altre Forze di Polizia.

In caso di organizzazione di manifestazioni fieristiche senza la SCIA si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta.

In caso di abuso della qualifica di manifestazione a carattere internazionale, nazionale e regionale, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le sanzioni amministrative sono raddoppiate.

Fermo rimanendo l'accertamento di ulteriori violazioni amministrative o penali, qualora alla fiera partecipi un soggetto non autorizzabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 500,00 sia al partecipante che al responsabile dell'organizzazione.

Per l'inosservanza di qualunque altra norma non altrimenti sanzionabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 500,00.

TITOLO II

Fiere commerciali su area pubblica

**Legge Regione Toscana n. 28/2005 e successive modifiche e integrazioni –
Regolamento di attuazione D.P.G.R. 1/04/2009, n. 15/R**

ART. 11

Definizione e funzionamento delle fiere

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche (ambulanti), in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Possono altresì partecipare produttori agricoli, artigiani, artisti e creatori di opere del proprio ingegno. Rientrano in questa tipologia anche i cosiddetti "Mercatini di Natale", nei quali sono posti in vendita prodotti a carattere natalizio.

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale relative al suo funzionamento. In conformità alla vigente normativa regionale, il Comune può prevedere l'affidamento di alcuni servizi a soggetti esterni all'Amministrazione (riscossione suolo pubblico etc.)

ART. 12

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere.

In via sperimentale è possibile rilasciare una autorizzazione provvisoria, altrimenti, qualora la fiera sia istituita in modo perenne, l'autorizzazione dovrà necessariamente essere per dieci anni.

E' possibile prevedere, con adeguato provvedimento, che in fiera vi siano presenti solamente alcune tipologie di prodotti.

TITOLO III

Fiera di filiera corta – mercato dei produttori agricoli **Decreto Ministro Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 Novembre** **2007 Articolo 4 comma 3**

L'Amministrazione Comunale al fine di rivitalizzare il Centro Storico e promuovere il territorio nel suo complesso, istituisce il mercato dei produttori agricoli (Mercatale), con lo scopo anche di tutelare i consumatori finali e a remunerare nella giusta misura i produttori agricoli del territorio. Il mercato dei produttori si svolge nell'area di mercato di cui alla planimetria allegata in concomitanza del mercato settimanale e con edizioni straordinarie a cadenza mensile, da stabilire, nell'area del Centro Storico tra via Dante e via della Croce. Il Mercatale è un progetto di comunità, portato avanti da soggetti di diversa natura che sostengono l'iniziativa di vendita diretta di produttori locali. Oltre che vendere i prodotti, si deve offrire un valore alla popolazione. Nel presente Regolamento sono recepiti totalmente i principi indicati nel Regolamento e Carta dei Valori del sistema dei Mercatali in Provincia di Siena, approvati dall'Amministrazione Provinciale di Siena ovvero:

- il mercato ha lo scopo di:
- contribuire allo sviluppo della filiera corta del territorio provinciale;
- Promuovere l'incontro tra il soggetto produttore e soggetto consumatore anche allo scopo di rendere trasparente il processo di formazione del prezzo;
- Creare opportunità economica per le piccole produzioni e per i piccoli produttori;
- Sperimentare forme innovative di gestione, attraverso la condivisione degli obiettivi, l'auto-organizzazione e l'auto-finanziamento, stimolando un nuovo rapporto di partecipazione tra Enti, produttori, associazioni di categoria e consumatori;
- Promuovere la socialità, l'animazione e la rigenerazione del territorio;
- Favorire la conoscenza delle produzioni locali di qualità;
- Sviluppare una cultura alimentare sana, di qualità, stagionale e locale anche in collegamento con la ristorazione commerciale e sociale;
- Promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra Ente Pubblico ed Associazioni di Produttori e consumatori, organizzazioni professionali, aziende agricole artigianali e del piccolo commercio;
- Promuovere la conoscenza dei prodotti del commercio equo e solidale nonché forme alternative di produzione e sostenere microeconomie territoriali;
- Favorire la conoscenza e la diffusione di stili di consumo e di vita più salubri e sostenibili, per riequilibrare il rapporto tra produttore, consumatore e cibo.

ART.13

Oggetto del disciplinare

Il mercato di vendita dei prodotti agricoli si pone la finalità principale di valorizzare la tipicità dei prodotti agricoli, avvicinando il consumatore in modo consapevole ai prodotti del suo areale geografico, creando un rapporto più stretto dei produttori con gli utilizzatori e consentendo, contemporaneamente, una migliore conoscenza dei prodotti e di chi li produce implementando quindi la vendita diretta dei prodotti locali.

Il mercato si prefigge inoltre l'obiettivo di favorire il consumo in zona delle produzioni locali, anche con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e migliorare il consumo stagionale dei prodotti. Valorizzare in modo particolare la produzione dell'Olio extravergine d'oliva della zona.

Il mercato si pone come ulteriore obiettivo quello di diffondere e far conoscere la cultura rurale e tradizionale ed in particolare i piccoli produttori presenti sul territorio. Possono essere attivate forme di degustazione dei prodotti, laboratori didattici di educazione al gusto, cucina, riciclo, ecc., e tutte le attività culturali che favoriscono la consapevolezza e la partecipazione attiva delle comunità locali.

Ai consumatori vengono garantiti:

A - maggiore genuinità

B - freschezza

C - qualità

D - prodotti legati al naturale ritmo della natura, nel rispetto dello sviluppo sostenibile e della congruità dei prezzi.

Art. 14

Soggetti partecipanti al mercato

Nel rispetto dell'art. 2 del Decreto Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007, i soggetti ammessi alla vendita nel mercato sono: gli imprenditori agricoli così come identificati dall'articolo 2135 del codice civile novellato con decreto legislativo 228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art 8 della legge 29 dicembre 1993, numero 580, la cui azienda agricola sia ubicata nel territorio del comune di Chianciano Terme o nei comuni confinanti preferibilmente ad una distanza massima di 50 Km dall'area di mercato, che effettuino la vendita di prodotti provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dalle aziende dei soci imprenditori agricoli sempre ubicate nell'area sopra individuata. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli è esercitata dai titolari dell'impresa ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascun impresa, nel rispetto della normativa igienico sanitaria.

E' possibile far partecipare nella misura massima del 20% artigiani e creatori di opere dell'ingegno, previa valutazione della qualità dei prodotti, compresi i frequentatori di Centri di recupero del territorio, questi ultimi su richiesta degli educatori.

Ogni partecipante dovrà necessariamente produrre, prima dell'inizio del mercato, il DURC sulla regolarità contribuita, regolarmente aggiornato.

ART. 15

Regole a cui devono attenersi i produttori. Definizione del patto di trasparenza con il consumatore e la tracciabilità dei processi e dei prodotti.

Il produttore partecipante al mercato si impegna a:

- accettare le norme di controllo di qualità del proprio prodotto;
- tenuto conto della stagionalità di produzione, garantire la presenza a tutte le edizioni, oltre alla puntualità e tempestività delle comunicazioni per consentire la migliore organizzazione del Mercatale;
- assicurare la presenza delle proprie produzioni con continuità e puntualità, dimostrando l'impegno al progetto in prima persona ed a creare relazioni di scambio con i consumatori;

- conferire esclusivamente quanto di propria produzione;
- esporre i prezzi in modo chiaro e ben leggibile;
- rispettare le normative sulla etichettatura dei prodotti posti in vendita;
- Presentare in modo esauriente la propria attività, con documentazione sull'azienda, indicazione sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;

ART. 16

Attività complementari

Potranno essere organizzate attività culturali, didattiche e dimostrative, comprese degustazioni, legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, finalizzate allo sviluppo della conoscenza della cultura e delle tradizioni locali.

ART. 17

Tempi di svolgimento

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Centro Commerciale Naturale Unico e le categorie economiche rappresentate, presentano un programma degli eventi di filiera corta, per l'anno successivo, che è approvato con atto della Giunta Comunale. Il programma comunque, dovrà necessariamente prevedere il mercato straordinario di filiera corta, almeno 1 giorno al mese.

ART. 18

Provvedimenti autorizzatori.

La Giunta Comunale ed il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, ognuno per la parte di propria competenza, redigeranno gli atti necessari per la realizzazione del Mercatale.

ART. 19

Vigilanza e sanzioni.

Per quanto non previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali in materia o dal Regolamento Generale delle Sanzioni del Comune di Chianciano Terme, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00.